

Gentile Utente iPase,

continuiamo con l'invio di segnalazioni, che abbiamo chiamato " **Dal Commercialista** ".

Si tratta di periodiche informazioni legali/fiscali riguardanti il **privato; l'economia domestica**.

Vogliono avere solo una funzione di supporto, certamente **non esaustiva** .

Nessuna pubblicità (come sempre).

Oggetto: Novità per l'Attestato di Prestazione Energetica (PAC) dal 01/10/2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sulla G.U. n.162 (S.O. n.39) del 15 luglio 2015 tre decreti datati 26 giugno 2015 coi quali è stato completato il quadro normativo in materia di efficienza energetica degli edifici:

- il primo decreto definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione;
- il secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di opere;
- il terzo decreto aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici.

Il nuovo modello di Ape è valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (Siape), offre al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l'efficienza dell'edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Nuovo Ape in vigore dal 1° ottobre 2015

Dal 1° ottobre 2015 l'Ape deve essere redatto in conformità al *format* approvato con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 allegato alle nuove Linee Guida (Appendice B). Un Attestato di Prestazione Energetica redatto dopo il 1° ottobre 2015 in conformità ai modelli previgenti deve ritenersi non valido e, pertanto, non utilizzabile per i fini per cui è richiesto.

Gli Ape rilasciati prima del 1° ottobre 2015 possono ancora essere utilizzati a condizione che:

- non siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell'edificio e che ne rendano obbligatorio l'aggiornamento;
- siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le

eventuali necessità di adeguamento.

Sono previste delle sanzioni pecuniarie per chi non si atterrà alle nuove disposizioni. In particolare, il certificatore che rilascia la relazione tecnica o l'Ape in maniera scorretta è punito con una sanzione da 700 euro a 4.200 euro. Il costruttore o il proprietario che non provvedono a fornire un Ape per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni, o in caso di vendita di edifici, sono puniti con una sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro. Il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione non possiede l'Ape è punito con una sanzione da 300 euro a 1.800 euro.

Annunci commerciali

Le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici aggiornate sanciscono che dal 1° ottobre 2015 gli annunci di offerte di vendita o di locazione debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Negli annunci commerciali, con l'esclusione degli annunci via *Internet* e a mezzo stampa, è obbligatorio l'utilizzo dello specifico prospetto nel quale devono essere indicate le seguenti informazioni:

- la classificazione dell'immobile oggetto di attestazione;
- l'indice della prestazione energetica rinnovabile;
- le valutazioni in ordine alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato.

È pubblicato un prospetto grafico conforme ad un annuncio commerciale nell'Appendice C delle Linee Guida.

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o di locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione da 500 euro a 3.000 euro .

Le informazioni sopra esposte sono curate dalla società di servizi BDR & Partners Srl. <http://bdr.parma.it>

Vogliamo ricordarti quali sono gli strumenti a **supporto** della tua attività con iPase, dei tuoi dubbi:

Email : support@ipase.com

Skype: supportoipase

Forum: <http://www.ipase.it/Forum/>

30 Video demo: <http://www.ipase.it/videodemo.html>

Manuale: <http://www.ipase.it/supporto/manuale-ipase-v5.pdf>

Insomma, se hai dubbi o problemi, **SCRIVICI**

Promettiamo, come sempre, con queste nostre e-mail, di non essere "invasivi". La precedente è stata inviata il **3 Novembre** ("Pillole 2015 nr. 05: Perché tanti LOGIN e PASSWORD"); questo è il **12 °** invio di quest'anno; **15 in tutto lo scorso anno**.

Distinti Saluti,
Team Segnalazioni iPase

Copyright ©2011 iPase

Se volete eliminare la vostra Registrazione in iPase, inviate una email (**dall'indirizzo col quale vi siete registrati, cioè quello che vedete in questa email**) al seguente indirizzo delete@ipase.com , con oggetto "Cancella".